



IL GRATUITO PATROCINIO NELLA MEDIAZIONE 3.0

Corso Aggiornamento Mediatori Civili D.M. 150/23 febbraio - marzo 2024

Organismo di Mediazione Forense del
COA di Tivoli

@Avv. Carlo Recchia – carlo@recchia.legal

LINEE GUIDA DETTATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE NEL 2022

- ▶ *“illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»,*
- ▶ ***nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ... quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002,***
- ▶ ***nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.”***
- ▶ ***(Cost. 04/10/2022, (ud. 12/09/2022, dep. 04/10/2022), n.206, in www.dejure.it)***

FONTI NORMATIVE

legge delega 26 novembre 2021 n. 206 (art. 1 comma 4 lett. a) attuata da
Decreto Legislativo 149/2022 (art. 1 comma 1 lett. L)

+

da art. 15 bis a 15 undecies D.lgs. 28/2010

+

D.M. 01 AGOSTO 2023

**Solo per le materie obbligatorie e in caso di mediazione delegata + accordo di conciliazione
NO
in caso di cessione di crediti e per ragioni altrui salvo cessione indubbiamente fatta in
pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 15 bis)**

Reddito imponibile (art. 76 T.U.S.G.) per il 2023 euro 12.838,01=

da considerare tutte le entrate imponibili comprese **anche quelle esenti IRPEF**, e quindi **anche
il reddito di cittadinanza/inclusione** e l'importo **dell'assegno di mantenimento** percepito
dall'ex coniuge.

+ reddito familiari conviventi (aumento 1.032,91) - **art. 15 ter**

Sia per parte istante che per parte aderente
Istanza con enunciazioni in fatto e diritto di non manifesta infondatezza (?!?)

certificazione consolare per cittadini NON UE
Autocertificazione per apolidi o impossibilitati materialmente – **art. 15 quater**

AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA

- ▶ istanza dell'interessato o dell'avvocato che ne ha autenticato la firma: a mezzo pec o personalmente o a mezzo raccomandata
- ▶ [**firma autenticata** dal proprio difensore se già esistente, ovvero **alla presenza di un pubblico dipendente** addetto alle autentiche, ovvero **senza alcuna attestazione** ma **allegando una copia fotostatica non autenticata di un documento**]
- ▶ Al COA del luogo ove ha sede l'organismo competente ex art. 4 c. 1. dlgs 28/2010 (competenza del giudice eventuale successivo giudizio)
- ▶ **Entro 20 giorni il COA delibera ammissione PROVVISORIA E ANTICIPATA**
- ▶ EVENTUALE NOMINA DI DIFENSORE ISCRITTO ALL'ELENCO GRATUITO PATROCINO TENUTO DAL COA TERRITORIALMENTE COMPETENTE – (art. 15 quinquies)

IN CASO DI RIGETTO

Ricorso entro 20 giorni dalla comunicazione davanti al Presidente del Tribunale

Del luogo ove ha sede il COA che ha rigettato

(il Tribunale decide in composizione monocratica e si applica la procedura prevista per gli onorari di avvocato)

- Art. 15 sexies -



EFFETTI DELL'AMMISSIONE ANTICIPATA (art. 15 septies)

- L'ammissione anticipata vale per l'intero procedimento
- Nessuna indennità o spesa di avvio dovuta
- Ammissione confermata in caso di accordo su istanza dell'avvocato al COA competente (lo stesso che ammetteva in via provvisoria)
- Istanza con parcella e accordo di conciliazione e indicazione del valore dell'accordo
- Trasmissione del COA al Ministero della Giustizia
- Divieto per il difensore di chiedere alla parte assistita ulteriori compensi a qualsiasi titolo



Revoca dell'ammissione

(Art. 15 nonies)

L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione, e provoca la revoca dell'ammissione

Contro la revoca può proporsi **ricorso entro venti giorni** dalla sua comunicazione, al Presidente del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine competente,

In concreto il ricorso è notificato anche all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo, il Tribunale decide in composizione monocratica e si applica la procedura prevista per gli onorari di avvocato.

*** **

pena prevista per false dichiarazioni, attestazioni o omessa comunicazione di variazioni reddituali (art. 125 comma 1 D.p.r. 115 del 2002)
reclusione da uno a cinque anni con multa da euro 309,87 a euro 1.549,37
(art. 15 decies)

In applicazione dell'art. 15opties d.lgs. 28/2010

D.M. 1.08.2023

Ministero della Giustizia di concerto con
Ministero Economia e Finanze

- OGGETTO DEL D.M.:
- determinazione dei compensi modalità di richiesta
- liquidazione
- Opzione per riconoscimento di credito di imposta di pari valore.

RICHIESTA E PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE:

piattaforma telematica accessibile dal sito istituzionale www.giustizia.it
tramite credenziali SPID e/o CIE,

tutte le comunicazioni comunicazioni tramite **PEC del richiedente**

(Art. 4 D.M.) compenso

- **tariffe forensi** in materia di attività stragiudiziali, in tema di negoziazione e mediazione (**art. 20 comma 1bis D.M. 55/2014**)
- **ridotte del 50% MA compreso l'aumento per l'accordo raggiunto**
- *«Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – **a norma del codice di procedura civile**».* (art. 21 D.M. 55/2014)

Casi particolari:

- successioni, divisioni e liquidazioni = valore della quota attribuita al CLIENTE
- valore indeterminabile di regola non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 (per casi eccezionale complessità: 520K)

ART. 5 ISTANZA CONFERMA AMMISSIONE

- ▶ estremi indentificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato;
- ▶ le generalità dell'assistito complete di codice fiscale;
- ▶ il valore dell'accordo sulla base del quale si è calcolato il compenso;
- ▶ la data di sottoscrizione dell'accordo;
- ▶ l'indicazione della materia oggetto di mediazione;
- ▶ Il numero del procedimento di mediazione e la data dell'accordo
- ▶ **la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi alternativamente del credito di imposta o del pagamento diretto in valuta.**
- ▶ **Parcella pro forma**
- ▶ **Dichiarazione della parte di permanenza requisiti reddituali alla data di perfezionamento dell'accordo**

Diniego 2 CASI (art. 6 e 7 D.M.)

IL MINISTERO NON RITIENE SUSSISTERE I REQUISITI – COMUNICA A COA CHE
REVOCA DELIBERA E COMUNICA A PARTE E DIFENSORE

RIMEDIO: ricorso entro **20 giorni** da comunicazione, secondo con le modalità già
illustrate e disciplinate all'art. 15 noniers comma 4 D.lgs. 28/2010;

In caso di **mancata convalida** della delibera di congruità del COA
il difensore dovrà riproporre l'istanza, riformulata secondo le indicazioni
contenute nel diniego, **entro sei mesi** dalla comunicazione del rigetto

- **ACCOGLIMENTO** (art. 6 e 7 D.M.) se ritiene sussistenti i requisiti di ammissione al beneficio e condivisibile la delibera di congruità del compenso
- convalida con atto del capo partimento affari di giustizia
- Comunicazione al COA e all'Avvocato del Decreto di Liquidazione
- **FATTURA** con codice IPA e a Seguire (quando?????) mandato di pagamento

Art. 9/10 liquidazione credito di imposta

- 1.- Fattura elettronica di importo pari ai compensi e istanza riconoscimento credito di imposta
- 2.- Obbligo di presentazione istanza in due sole finestre temporali **a pena di inammissibilità** tra il **1° gennaio ed il 31 marzo**, ovvero tra il **1° settembre ed il 15 ottobre** di ciascun anno
- 3. - Il Ministero entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, ovvero il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito di imposta spettante **per ciascuna richiesta** (art. 10).
- L'avvocato beneficiario potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione a decorrere **dalla data di ricevimento della comunicazione ministeriale**, tramite modello F24 ed i servizi telematici predisposti dall'Agenzia delle Entrate,
SE l'importo domandato in compensazione **eccedere quello comunicato dal Ministero**, avviene lo scarto di tutta l'operazione di versamento